



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DIT
Direzione generale
Archeologia belle arti e paesaggio
Servizio IV - Circolazione

CIRCOLARE

Alle

Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio

e, p.c. A

Uffici esportazione

Co.re.pa.cu c/o Segretariati regionali

Oggetto: **Istanza di revoca o revisione del provvedimento dichiarativo di interesse culturale adottato, ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, a seguito di diniego all'esportazione da organi periferici del Ministero.**

Si fa riferimento alle istanze di revoca o revisione pervenute di recente, con le quali si chiede che venga revocato o comunque revisionato il provvedimento di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante, adottato, ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, da organi periferici del Ministero a seguito di diniego all'esportazione.

In linea generale, le predette istanze si basano su nuovi e sopravvenuti studi, avvalorati da perizie di studiosi, che, secondo la tesi di parte, potrebbero far venir meno le ragioni che stanno alla base del provvedimento di "vincolo" a suo tempo adottato.

Dette istanze sono da inquadrare nell'ambito dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990, che prevede che il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole possa essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato, che, nei casi in esame, va individuato nella Co.re.pa.cu, operante presso il Segretariato regionale, avente il compito di dichiarare, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice.

Per il principio del *contrarius actus*, l'istruttoria relativa all'istanza di revoca compete alla Soprintendenza, che, al fine di predisporre la relazione istruttoria per la Co.re.pa.cu, vorrà verificare la perdurante o meno sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela che a suo tempo richiesero l'imposizione del vincolo.

La Soprintendenza dovrà pertanto esprimere un motivato parere sull'istanza *de qua*, proponendone l'accoglimento o il rigetto, al fine di consentire alla Co.re.pa.cu di valutare se





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DIT
Direzione generale
Archeologia belle arti e paesaggio
Servizio IV - Circolazione

adottare o meno l'atto di revoca.

In caso di parere negativo della Soprintendenza, la Co.re.pa.cu, per esigenze di speditezza istruttoria, potrà anche limitarsi a trasmettere detto parere all'interessato.

Si fa inoltre presente che, essendo il procedimento di secondo grado a richiesta dell'interessato, una eventuale decisione di revoca non darà diritto ad alcun indennizzo a favore dell'istante.

Si precisa infine che l'eventuale spostamento all'interno del territorio nazionale dell'opera vincolata, di cui all'articolo 21, comma 2, del Codice dei beni culturali comporta automaticamente la competenza istruttoria sull'istanza di revoca in capo alla Soprintendenza svolgente le funzioni di tutela sul bene (anche se priva di ufficio esportazione) e quella decisionale in capo alla corrispondente Co.re.pa.cu regionale, competente per territorio.

Il Dirigente del Servizio IV
dott.ssa Stefania Bisaglia

Il Capo del Dipartimento Avocante
dott. Luigi LA ROCCA
(Decreto di Avocazione Capo DIT Rep.n.1 del 01.08.2024)

